

COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO

Rep. N.

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

**SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER LA SCUOLA
DELL'INFANZIA STATALE "ISA BALOSSINO" E LA SCUOLA
ELEMENTARE "F. ASTORI". PERIODO 1° MARZO 2020/31
AGOSTO 2022.**

APPALTATORE SOCIETA' ...

CIG ...

IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE € OLTRE IVA.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno, addì del mese di

nella Residenza Comunale in Piazza Astori, 1 – Castelletto Monferrato.

Avanti di me, Segretario del Comune di Castelletto Monferrato,
abilitato a ricevere e rogare contratti in forma pubblica-amministrativa e
nell'interesse dell'Ente in virtù dell'art. 97, comma 4, punto C del D.lgs.
18.08.2000 n. 267, intervengono:

1. la Società avente sede legale in ... (...) via ... n. P.IVA e C.F.
....., nella persona del Sig., nato a il ..., c.f., domiciliato per la
carica presso la sede della ditta suddetta, il quale dichiara di agire nel
presente atto per conto e nell'interesse della Ditta nella sua qualità di
procuratore speciale delegato alla firma in forza di procura n. ... di rep. e n.
... di racc. Notaio ... di ..., che il medesimo dichiara non essere mai stata
revocata e che riguardo alla stessa non sono intervenute cause di estinzione
previste dalla legge;

2. il Comune di Castelletto Monferrato con sede Piazza Astori, 1 - 15040 Castelletto Monferrato (AL) – C.F. e P. IVA 00433950060, in persona del Responsabile del Servizio Finanziario, Sig.ra, nata a ... il ..., domiciliata per la carica presso la sede del Comune di Castelletto Monferrato, la quale interviene ai sensi del decreto sindacale n. ... del ...;

Sull'identità personale dei suddetti comparenti io Segretario sono certo;

Di comune accordo, con il mio consenso, le parti che sanno leggere e scrivere rinunciano all'assistenza dei testimoni a termini dell'art. 48 delle Legge notarile vigente.

PREMESSO CHE

- con determinazione del Segretario Comunale n. 218 del 29.07.2019, è stato individuato il Responsabile unico del procedimento (RUP) di cui all'art. 31 del D.lgs. 50/2016, nella persona della sig.ra Intorcia Daniela, con qualifica di Responsabile dei servizi finanziari, dipendente idoneo a svolgere la funzione in parola nonché in possesso dei necessari requisiti previsti dalla normativa vigente;
- con determinazione del settore Finanziario del Comune di Castelletto Monferrato n. ... del, è stata scelta, quale procedura a contrarre per l'affidamento del servizio di mensa scolastica di cui in oggetto, la procedura aperta di cui all'art. 60 del DLgs 50/2016 con l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95, comma 3, del succitato DLgs n. 50/2016, ed inoltre è stato dato mandato alla centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone,

Quargnento, Castelletto M.to e Pecetto di Valenza per l'attivazione e l'esecuzione delle procedure necessarie per l'individuazione dell'operatore economico esecutore del servizio di mensa scolastica per il periodo di mesi 30, decorrenti dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 agosto 2022, nonché approvati i documenti di gara di seguito elencati:

- capitolato speciale d'appalto e relativi allegati;
- relazione tecnico illustrativa, contenente il quadro economico generale e i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara;
- schema di contratto;
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze;
- che l'importo a base di gara è stato quantificato come segue:

- importo a base di gara periodo 01.03.2020/31.08.2022	€ 101.412,50
- importo rinnovo del servizio per il periodo di mesi 24	€ 81.130,00
- importo proroga per il periodo di mesi sei	€ 20.282,50
- TOTALE (compresi oneri per la sicurezza di € 3.407,46)	€ 202.825,00

- che con determinazione n. ... del ..., la centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto M.to e Pecetto di Valenza, ha avviato la procedura di gara mediante procedura aperta di cui all'art. 60 del DLgs 50/2016, ed approvati gli atti di avvio del procedimento di gara;

- che con determinazione n. ... del ..., la Centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture tra i Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto M.to e Pecetto di

Valenza ha approvato il verbale di gara dal quale è emerso che primo classificato è il concorrente ..., ..., ..., P. IVA e C.F. ..., per il punteggio complessivo pari a ... e con un'offerta economica annua pari a €., oltre IVA;

- che con la medesima determinazione dirigenziale n. .../2019 di cui sopra, è stato approvato il verbale, in data, di verifica dell'anomalia dell'offerta presentata, dal quale si evince e con il quale il RUP ha inteso formulare proposta di aggiudicazione, a favore del concorrente

- che la centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato e Pecetto di Valenza, al fine di poter procedere all'aggiudicazione, ha provveduto ad effettuare le verifiche dei requisiti di partecipazione autocertificati in sede di offerta nei confronti delle Società succitate, e che tale verifiche hanno dato esito favorevole;

- con determinazione del settore Finanziario del Comune di Castelletto Monferrato n. ... del, è stato preso atto dell'aggiudicazione formalizzata dalla centrale unica di committenza dei Comuni di Valenza, Pietra Marazzi, Montecastello, Rivarone, Quargnento, Castelletto Monferrato e Pecetto di Valenza, ed affidato, al concorrente aggiudicatario, il servizio di mensa scolastica per il periodo di mesi 30, decorrenti dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 agosto 2022, per un importo a base di contratto di € ... (euro .../..), compresi oneri per la sicurezza pari ad € ... (euro .../...) oltre I.V.A. di legge;

- il prezzo unitario contrattuale relativo al singolo pasto per mensa scolastica

è pari a € ... (.../...), comprensivo di € 0,084 quali oneri per la sicurezza;

TUTTO CIO' PREMESSO

tra il COMUNE DI CASTELLETTO MONFERRATO e la Società

come sopra rappresentate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse - Allegati – Definizioni

La premessa narrativa costituisce parte integrante del presente contratto.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 32, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016, il Responsabile del Servizio Finanziario dichiara che alla data odierna è trascorso il termine di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva prevista dall'art. 76, comma 6, del decreto legislativo medesimo, recante l'indicazione della data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

Sono allegati al presente contratto quali parti integranti e sostanziali, in copia digitale di documento analogico, il Capitolato Speciale d'Appalto, allegato sub-A, e l'Offerta Tecnica, allegato sub-B.

I documenti di seguito elencati sono considerati parti integranti e sostanziali del presente contratto anche se ad esso non materialmente allegati, in quanto le Parti dichiarano di averli sottoscritti in segno di conoscenza ed accettazione, dando atto che gli stessi sono custoditi presso gli uffici del Comune con le modalità di cui alla normativa vigente:

- D.U.V.R.I. - Documento Unico Valutazione Rischi da Interferenze;
- Cauzione definitiva;

- Polizza Assicurativa.

Art. 2 - Oggetto

Costituisce oggetto del presente contratto l'affidamento del servizio di mensa scolastica per il periodo di mesi 30, decorrenti dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 agosto 2022. L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle modalità, delle specifiche, delle tempistiche, dei requisiti di qualità e dei livelli di servizio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, che contiene tutti gli elementi minimi che devono essere in ogni caso garantiti, nonché, per gli aspetti migliorativi, nel pieno rispetto di quanto previsto nell'allegata "Offerta tecnica". L'Appaltatore deve erogare le prestazioni oggetto del presente contratto garantendone, altresì, la perfetta esecuzione a regola d'arte, adottando tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata "Offerta tecnica".

Art. 3 - Durata

Il presente contratto avrà la durata periodo di mesi 30, decorrenti dal 1° marzo 2020 a tutto il 31 agosto 2022.

Il Comune di Castelletto Monferrato, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato sub-A), si riserva la facoltà di applicare l'opzione di rinnovo del contratto, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per ulteriori mesi solari continui 24 (ventiquattro), decorrenti dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2024.

Se allo scadere del termine naturale del contratto il Comune non avesse

ancora provveduto a concludere le procedure necessarie al nuovo affidamento, l'aggiudicatario, come previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto, sarà tenuto a prorogare il contratto per il periodo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara e comunque per un periodo non superiore a mesi solari continui 6 (sei) ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i..

Ulteriori modifiche o varianti al presente Contratto potranno essere autorizzate nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 per quanto applicabili.

Art. 4 - Corrispettivo

Il corrispettivo relativo alle prestazioni ordinarie oggetto del presente contratto è determinato, sulla base dell'offerta economica per il servizio di mensa scolastica per il periodo di mesi 30, in Euro (.../...) comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza e derivanti da interferenze, non soggetti a ribasso, pari ad Euro € ... (.../..), oltre oneri di legge. Con riferimento alle prestazioni "ordinarie" l'Appaltatore, qualora nel corso dell'esecuzione del contratto se ne ravvisasse la necessità, ha l'obbligo di accettare, alle condizioni tutte del presente contratto, comprese quelle economiche, un aumento o una diminuzione del servizio fino alla concorrenza di un quinto (1/5) del valore iniziale del contratto stesso, ai sensi dell'art. 106, comma 5, del D.lgs. n. 50/2016. I corrispettivi, come sopra determinati, comprendono le eventuali spese di trasferta del personale e quelle relative a tutta la documentazione fornita; comprendono, inoltre, tutte le spese e gli oneri sostenuti dall'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche all'erogazione

del servizio (ad es. formazione del personale). L'Appaltatore rinuncia a chiedere la risoluzione del presente contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 c.c. ed alla revisione del corrispettivo di cui all'art. 1664 c.c.

Art. 5 - Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103, del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, l'Impresa appaltatrice ha costituito la garanzia definitiva, acquisita nel fascicolo relativo al presente contratto, unitamente agli elaborati sopra elencati, mediante Garanzia Fidejussoria n. dell'importo di € rilasciata in data ... da

Art. 6 - Coperture assicurative

Le parti dichiarano che la Società appaltatrice ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Art. 13, polizza assicurativa, polizza acquisita nel fascicolo relativo al presente contratto unitamente ai documenti sopra elencati.

La Società appaltatrice ha stipulato polizza assicurativa n. ... con – Agenzia di ... – i cui massimali sono pari a:

Art. 7 - Revisione dei prezzi

Per la revisione prezzi si applicherà l'art. 31 del capitolato speciale d'appalto. I corrispettivi, come determinati nel presente contratto, rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del presente contratto.

Nel caso in cui il Comune attivi l'opzione di rinnovo, dovendo procedere a rinegoziazione, l'impresa non avrà diritto alla revisione dei prezzi.

Art. 8 - Fatturazione e pagamenti

Il Committente procederà al pagamento dei corrispettivi, come determinati al precedente art. 4, dietro presentazione di regolari fatture che dovranno essere emesse con periodicità trimestrale posticipata. Ogni fattura dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio IPA: e la contabilità della prestazione di cui al seguito del presente articolo, con i dati del mese di riferimento di cui all'art. 16 del capitolato. Le fatture dovranno comprendere la quota relativa agli oneri per la sicurezza.

Il Committente provvederà al pagamento delle prestazioni a condizione che sussista la regolarità contributiva e previdenziale dell'Appaltatore verificata d'ufficio dal Committente stesso. In caso di inadempienza contributiva, il Comune procederà come indicato all'art. 14 del capitolato d'appalto. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. L'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta economica, ha rinunciato espressamente a chiedere la risoluzione del Contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile e la revisione del corrispettivo ai sensi dell'art. 1664, comma 1 del Codice civile. I pagamenti verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a 30 gg. dalla data di ricevimento della fattura, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nella Documentazione di Gara nel suo complesso. Nelle fatture ed altri documenti fiscali emessi ai fini

dell'ottenimento del pagamento, l'appaltatore è tenuto a riportare negli stessi gli estremi del conto corrente dedicato nonché il codice CIG. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni in ottemperanza alla L. 136/2010 determina la risoluzione del contratto. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, rimane stabilito che tutti i pagamenti e/o versamenti, saranno accreditati (e quindi i flussi finanziari relativi al presente contratto rintracciabili) presso il seguente istituto bancario: ... – Agenzia - ...

- CODICE IBAN

- intestato a ...

La persona autorizzata ad intervenire su di esso è ...

Il CIG derivato afferente l'appalto suddetto è il seguente:

Art. 9 - Presa in carico del servizio e personale impiegato nell'esecuzione dei servizi

Non oltre 15 giorni solari dalla data di stipula del contratto, o di eventuale esecuzione anticipata dello stesso, sarà cura dell'Appaltatore prendere accordi con il Comune di Castelletto Monferrato per iniziare le attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. In particolare, sarà cura dell'Appaltatore:

- fornire i nominativi, i dati anagrafici e la qualifica del personale che prevede di utilizzare nello svolgimento del servizio oggetto d'appalto;
- fornire l'elenco di mezzi e/o attrezzature che verranno utilizzati e la presunta tempistica di impiego;

- fornire l'esatta ubicazione del centro di cottura e dei relativi responsabili incaricati della gestione;
- fornire, per ciascuna sede oggetto di attività, i tempi e le modalità operative a mezzo di apposite schede riassuntive;
- fornire l'articolazione territoriale del proprio sistema organizzativo in genere.

L'Appaltatore dovrà prestare il servizio con risorse dallo stesso dirette e coordinate, le quali, pur dovendo svolgere le attività richieste in sistematico contatto con il Committente, opereranno senza alcun vincolo di subordinazione ed in totale autonomia organizzativa ed operativa. A tali risorse sarà consentito l'ingresso e la permanenza nelle sedi del Committente nel rispetto di tutte le relative procedure di sicurezza in vigore, nonché di quanto previsto in ordine alla tutela dei dati e alla riservatezza. Nel corso dell'esecuzione del presente contratto, in considerazione della particolare natura dei servizi affidati, le risorse dell'Appaltatore dovranno essere di gradimento del Committente e, pertanto, l'Appaltatore provvederà a sostituire i soggetti che non abbiano l'approvazione del Committente entro 5 (cinque) giorni dalla relativa richiesta. Tutte le spese e gli oneri dell'Appaltatore relativi alle attività propedeutiche alla erogazione del servizio (es: formazione del personale) sono da intendersi ricompresi e compensati nel corrispettivo del servizio.

Art. 10 - Penali

Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali

precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni, e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante al Committente) od imputabili al Committente, qualora non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente contratto, il Committente si riserva la facoltà di applicare le penali di cui all'art. 20 del Capitolato Speciale d'Appalto. Il Committente può disporre la proroga dei termini il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione; in ogni caso l'Appaltatore non può invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura. Qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo del Contratto d'appalto, il Committente si riserva la facoltà di risolvere il Contratto stesso per grave inadempimento, salvo il risarcimento del danno ulteriore. Il Committente, in caso di applicazione di penali, procederà ai sensi dell'art. 20 del Capitolato speciale d'appalto. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto del Committente ad ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto del Committente di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 11 - Diffformità e vizi

L'Appaltatore deve fornire le prestazioni oggetto del presente contratto usando l'ordinaria diligenza, seguendo le regole della buona tecnica e con la necessaria diligenza commerciale. In particolare, gli esiti di tutte le verifiche dedotte in contratto non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le relative operazioni, ma siano

stati accertati successivamente. L'Appaltatore è inoltre tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi, come previsto dagli articoli 1667 e 1668 c.c..

Art. 12 - Obblighi e responsabilità dell'appaltatore

Art. 12.1 - Nei confronti del committente

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi affidatigli con la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso il Committente del buon andamento del servizio oggetto del presente contratto, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna e della disciplina dei propri dipendenti. L'attività dell'Appaltatore non deve provocare alterazioni nell'organizzazione e nell'attività del Committente, nel senso che non deve causare ritardi o rallentamenti nell'organizzazione del lavoro del Committente stesso al di là di quelli strettamente connessi al tipo di attività da prestare, tenuto conto in particolare dello specifico interesse del Committente medesimo. L'Appaltatore deve adottare tutti gli accorgimenti idonei per garantire l'incolumità delle persone presenti sul luogo di lavoro ed anche per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'Appaltatore garantisce che sarà osservata la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008, ed ambientali, ai sensi della vigente normativa in materia. L'Appaltatore si obbliga ad assumere in proprio ogni responsabilità, civile e penale, per casi di infortuni e danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, o da

persone da esso chiamate in luogo per qualsiasi motivo, sia a personale o cose del Committente o di Terzi comunque presenti o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi e derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di legge o di prescrizioni impartite dal Committente stesso. L'Appaltatore assicura inoltre che il Committente è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di Terzi, nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa (per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d'autore) ed a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione dei diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivante dalla prestazione. Inoltre, fatta salva la responsabilità solidale di cui all'articolo 29 del D.lgs. n. 276/2003, l'Appaltatore è tenuto a manlevare il Committente da ogni e qualsiasi pretesa od azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali Terzi dovessero avanzare nei suoi confronti, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, tenendolo indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese, comprese quelle legali da esse derivanti. L'Appaltatore è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e sanzionati dall'art. 6 della medesima legge. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo il Committente, fatta salva l'eventuale risoluzione del presente contratto, ha diritto di richiedere all'Appaltatore il risarcimento, senza eccezione, di tutti i danni di cui sopra.

Art. 12.2 - Nei confronti del personale dipendente

Nell'esecuzione dell'appalto, l'appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X al D.lgs. n. 50/2016. Al personale impiegato nel servizio oggetto di appalto, è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Comune paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto. L'Appaltatore è obbligato a continuare ad applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Tali obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non aderisce alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse.

Art. 13 - Referenti designati dalle parti

L'Appaltatore, in fase di esecuzione del Contratto, deve farsi rappresentare da persona fornita di requisiti di professionalità ed esperienza e munita di

specifico mandato e, a tal fine ha individuato il Sig., nato a il, che ha accettato l'incarico con dichiarazione scritta consegnata al Committente. L'incaricato, munito dei necessari poteri, ha attestato di avere piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto. Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al referente avranno valore come se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore. In caso di impedimento personale, il referente dovrà comunicare, per iscritto, al Committente il nominativo di un sostituto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore. È in facoltà del Committente chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo referente.

Con la sottoscrizione del presente Contratto d'appalto il Committente ha reso noto all'Appaltatore che i nominativi dei propri referenti per la gestione dei rapporti con lo stesso, sono stati individuati con determinazione del Comune di Castelletto Monferrato n. ... del ..., agli atti del contratto.

Art. 14 - Direttore dell'esecuzione

Il Committente ha nominato con ..., quale Direttore dell'esecuzione del presente contratto la Sig.ra Daniela Intorcchia dipendente del Comune.

Il Direttore dell'esecuzione provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato; assicura la regolare esecuzione del medesimo Contratto da parte dell'esecutore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite conformemente ai documenti contrattuali, adottando le misure coercitive eventualmente necessarie, ivi compresa l'applicazione delle

penali, predisporre e trasmettere la relativa documentazione contabile relativa all'esecuzione del Contratto d'appalto stipulato.

Art. 15 - Sicurezza sul lavoro

L'Appaltatore deve osservare la normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008. In attuazione degli obblighi derivanti dalla sottoscrizione del Contratto d'appalto, il Committente e l'Appaltatore, ciascuno per le parti di propria competenza, dichiarano di essere in regola con gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008. Nello specifico, si renderanno necessari tutti gli adempimenti in tema di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 sui rischi specifici presenti nell'ambiente di lavoro, sui rischi derivanti dalle interferenze tra le diverse attività nelle sedi del Committente ed il coordinamento delle procedure di emergenza ed evacuazione ai sensi del D.M. 10/03/98. Al fine di ottemperare alla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (T.U. n. 81/2008; D.lgs. n. 106/2009), qualora le attività previste siano da realizzarsi all'interno di spazi nei quali siano in corso attività da parte di altri soggetti, l'Appaltatore si impegna a fornire tutta la documentazione e/o assistenza richiesta dal Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione e dal Coordinatore per la sicurezza. In particolare, l'Appaltatore dovrà munire tutto il personale che a qualunque titolo acceda presso i vari siti in cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Contratto d'appalto di Tessera di Riconoscimento, conformemente a quanto disposto dal combinato disposto dall'art. 26, comma 8, del D.lgs. n. 81/2008 e dell'art. 5 della Legge n.

136/2010, con evidenza della data di assunzione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) del citato D.lgs. n. 81/2008 deve contenere anche l'indicazione del committente.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Il Comune di Castelletto Monferrato, ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196 nonché della vigente normativa in materia di *privacy* di cui al vigente GDPR, informa l'Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Il trattamento dei dati personali, così come definiti dal D.lgs. n. 196/03, forniti dall'Appaltatore è disciplinato dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy). Ai sensi dell'art. 13 D.lgs. n. 196/03, si informa, pertanto, di quanto segue: il trattamento dei dati personali ha l'esclusiva finalità di dare puntuale esecuzione a tutti gli obblighi contrattuali; i dati personali sono e saranno trattati sia con sistemi automatizzati sia manualmente, e in ogni caso, a tutela e garanzia della riservatezza dei dati forniti, in modo da ridurre al minimo la soglia di rischio di accessi abusivi, furti o manomissioni dei dati stessi, in conformità a quanto previsto dagli artt. 31 ss del D.lgs. n. 196/2003 e dall'Allegato B allo stesso decreto; i dati personali raccolti saranno utilizzati per adempiere agli obblighi legali, amministrativi, fiscali, contabili e comunque per trattamenti esclusivamente derivanti dal rapporto contrattuale in essere; i medesimi dati saranno trattati da personale

“Incaricato” ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. h) del Codice Privacy previa adeguate istruzioni operative, per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità suindicate; i dati personali non saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai casi consentiti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle modalità dalla stessa previste; il Titolare del trattamento è il Comune di Castelletto Monferrato, Piazza Astori 1 – 15040 Castelletto Monferrato.

Art. 17 - Tutela dei dati personali e riservatezza

L’Appaltatore ed i suoi ausiliari sono tenuti, nel corso dell’esecuzione del Contratto, al pieno rispetto di tutti gli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003. L’Appaltatore si impegna a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verrà a conoscenza in conseguenza dell’esecuzione del Contratto d'appalto, vengano considerati riservati e come tali trattati. L’Appaltatore assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale del Committente.

Art. 18 - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione

L’Appaltatore è tenuto a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante e alla Prefettura competente, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del presente contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai

sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, ogni qual volta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del Codice Penale. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti d'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile.

Art. 19 - Risoluzione del contratto d'appalto

Si darà avvio alla risoluzione del contratto di appalto nei casi e secondo le procedure individuate – per le rispettive ricorrenze – dall'art. 108, del D.lgs. n. 50/2016, con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, fatta salva l'applicazione delle penali già contestate. Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporta, altresì, il risarcimento da parte dell'Appaltatore dei maggiori danni subiti dal Committente.

Art. 20 - Esecuzione in danno

In caso di fallimento dell'Appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione

dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Committente, dandone opportuna comunicazione, potrà sostituirsi all'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero potrà avvalersi di soggetto terzo in danno e spese dell'Appaltatore, oltre ad applicare le previste penali. Nei casi suddetti il Committente potrà altresì avvalersi della procedura prevista all'art. 110, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 21 - Recesso del committente dal contratto d'appalto

Ai sensi dell'art. 109, del D.lgs. n. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Committente può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite. Il Committente potrà recedere dal presente Contratto, dando comunicazione scritta, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo pec, anche se sono iniziate le prestazioni. In tal caso, in deroga all'art. 1671 del Codice Civile, l'Appaltatore avrà diritto di percepire esclusivamente i corrispettivi relativi alle prestazioni effettuate fino al momento dell'effettiva decorrenza del recesso, rinunciando a qualsiasi

pretesa di indennizzo e/o risarcimento e/o rimborso ad alcun titolo. Dalla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali.

Art. 22 - Divieto di cessione del contratto d'appalto

È fatto divieto all'Appaltatore di cedere a terzi, in tutto o in parte, l'oggetto del presente Contratto. In caso di violazione di tale divieto, fermo restando il diritto da parte del Committente al risarcimento di ogni danno e spesa, il Contratto medesimo si risolverà di diritto.

Art. 23 - Disciplina della cessione del credito

La cessione del credito derivante dal presente contratto è regolata ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 24 - Clausola risolutiva espressa

Il presente Contratto è risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi:

- nel caso di subappalto non autorizzato dal Committente;
- nel caso di violazione degli obblighi di tutela dei dati e riservatezza, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
- nei casi individuati all'art. 108, del D.lgs. n. 50/2016;
- nel caso di ingiustificata sospensione del servizio;
- nel caso di cessione di tutto o parte del Contratto;
- nel caso in cui fossero emanati nei confronti dell'Appaltatore i provvedimenti "antimafia";
- nel caso in cui sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a

giudizio nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, così come previsto dall'Art. 21 secondo capoverso del presente contratto;

- in tutti quei casi previsti dalla documentazione di Gara o dal presente contratto ed i suoi allegati, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

I casi elencati al precedente punto saranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali il Committente non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'Appaltatore di qualsivoglia natura.

Nel caso di risoluzione, il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto.

Il Committente avrà anche facoltà di differire il pagamento del saldo eventualmente dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di eseguire le conseguenti operazioni contabili.

Art. 25 - Controversie

In caso di controversie tra le Parti, derivanti dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente Contratto, le Parti medesime ricorrono al procedimento dell'accordo bonario di cui all'art. 206 del D.lgs. n. 50/2016. Anche al di fuori dei casi in cui è previsto il suddetto procedimento di accordo bonario, il Committente si riserva la facoltà di ricorrere alla transazione così come disciplinata dall'art. 208 del D.lgs. n. 50/2016. Le controversie saranno devolute in modo esclusivo ed inderogabile all'autorità giudiziaria del Foro di Alessandria.

La Ditta aggiudicataria elegge domicilio, agli effetti del presente contratto, presso il Comune di Castelletto Monferrato

Art. 26 - Spese

Tutte le spese inerenti al contratto, nessuna esclusa od eccettuata, ancorché conseguente e/o susseguente alla sua registrazione fiscale, ivi comprese anche quelle di registrazione e diritti di segreteria sono a completo carico dell'appaltatore. Si dà atto che la ditta ha regolarmente provveduto al versamento delle relative somme come da ricevuta di bonifico bancario in data ... agli atti del contratto.

Art. 27 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia al Capitolato Speciale d'Appalto (Allegato sub-A), all'offerta tecnica (Allegato sub-B), nonché, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile ed alle altre leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 28 - Antimafia

Si dà atto che il presente contratto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia ai sensi dell'art. 84 del DLgs 159/2011. L'Appaltatore ha dichiarato che nei propri confronti, non sussiste alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011, n.159.

La stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto, fatto salvo il pagamento dei servizi già resi e delle spese sostenute per l'esecuzione dei rimanenti, nei limiti delle utilità conseguite, in caso pervenga comunicazione interattiva.

Ovvero

Si dà atto che questo Comune ha acquisito comunicazione antimafia di cui all'art. 88 del D.lgs. 159/2011, prot. n. in data ..., con esito negativo, agli atti del presente contratto.

Art. 29 - Adempimenti ex art. 2 D.P.R. 62/2013

L'Appaltatore si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il codice di comportamento del Comune di Castelletto Monferrato adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. ... del ..., pena la risoluzione del contratto.

Si dà, inoltre, atto che il Responsabile stipulante in nome e per conto del Comune dichiara l'assenza di conflitti di interesse ex artt. 6 e 7 D.P.R. n. 62/2013.

Agli effetti fiscali il valore del presente atto è determinato in netti euro ... (euro .../..), oltre IVA di legge.

Io sottoscritto Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia, mediante l'utilizzo di strumenti informatici su n.

..... pagine a video, più n. righe di pagina, del quale ho dato lettura alle parti comparenti. Dette parti, da me interpellate, hanno riconosciuto il contenuto di esso conforme alle loro volontà e lo sottoscrivono in mia presenza, previo accertamento dell'identità personale di ciascuno, in modalità elettronica con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. 07.03.2005 n. 82 - Codice dell'Amministrazione Digitale - verificata a mia cura ai sensi dell'art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013.

In presenza delle parti, io Ufficiale rogante ho firmato il presente documento informatico con firma digitale.

Per il Comune di Castelletto Monferrato

Per l'appaltatore Società

Il Segretario Comunale